

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ETTORE PERETTI**

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui consorzi obbligatori di bonifica, il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

Ricordo che nella seduta del 7 novembre scorso avevo presentato una proposta di documento conclusivo, sulla quale si è svolto un ampio dibattito nelle sedute di giovedì 16 e di mercoledì 22 novembre e di mercoledì 6 e di martedì 19 dicembre 1995.

Ricordo altresì che è disponibile in fotocopia la stesura definitiva del documento, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, come risultante dalle modifiche apportate in base alle osservazioni avanzate: nella seduta precedente, scambiate le ultime impressioni, sono stati forniti ulteriori chiarimenti.

Prima di porre in votazione il documento nella sua stesura definitiva, chiedo se vi siano colleghi che intendano intervenire.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor presidente, auspico un breve proseguimento del nostro lavoro, al fine di tener conto dell'assenza di diversi colleghi. Me ne dolgo soprattutto alla luce di alcuni dati che mi è stato finalmente possibile raccogliere e che ho avuto cura di far pervenire al relatore (spero ne abbia preso visione) in riferimento agli elementi che erano stati più presenti, ma probabilmente un po'

«annacquati», nell'ambito delle nostre considerazioni sui consorzi di bonifica: mi riferisco all'entità, alla natura ed anche ai costi – perché no? – delle opere legate all'attività dei consorzi stessi.

Nel corso delle discussioni sono state ripetutamente effettuate da parte di diversi colleghi (e non soltanto da parte mia) delle notazioni molto preoccupate sul ruolo e sul lavoro – tra virgolette – svolto da questo o quel consorzio in relazione all'attività non strettamente di consorzio ma – mi riesce molto difficile definirla – diciamo laterale, usando un termine abbastanza generico. Ho predisposto una documentazione che vorrei fosse allegata al nostro lavoro sui consorzi di bonifica (che costituisce anche l'ossatura di un'interrogazione a risposta in Commissione al ministro delle risorse agricole) in quanto – e lo segnalai con calore all'attenzione di tutti i colleghi – in questo mio lavoro ho potuto raccogliere una serie di testimonianze che mi sono state riferite non soltanto da ambientalisti ma pure da esponenti locali in diverse regioni in ordine anche alla mobilitazione dei cittadini nei confronti di opere realizzate dai consorzi di bonifica. In tale documentazione offro una panoramica di regioni come l'Abruzzo, la Sicilia e l'Emilia-Romagna, trattando dei problemi e non soltanto dalle opere dannose per l'ambiente, che hanno rappresentato la motivazione prima che mi ha indotto ad imbarcarmi in quest'analisi.

Chiedo al presidente se ritenga opportuno che produca ora tale lavoro alla Commissione o se vi possa essere – come auspico – una prossima seduta che veda una presenza più cospicua dei colleghi; vorrei infatti investirli del problema, dal momento che ritengo prioritaria per noi l'acquisizione di informazioni, non sempre

facile, perché si tratta di realtà non collegate o non facilmente collegabili tra loro e anche perché sappiamo tutti che siamo presi da una mole di lavoro non indifferente; ci vorrebbe forse una sorta di specializzazione, alla quale però sentiamo l'obbligo di sottrarci per non operare in modo troppo limitativo.

Domando, quindi, al presidente se l'esame del documento conclusivo debba essere necessariamente esaurito nella seduta odierna – il che suggerirebbe una breve trattazione « panoramica » dei dati ai quali ho fatto riferimento – oppure se si possa aggiornare la votazione finale ad altra seduta, per consentire una maggiore partecipazione di deputati ai lavori della Commissione ed un'analisi più dettagliata delle questioni affrontate nella documentazione che abbiamo presentato.

GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI. Presidente, a meno che io non abbia inteso male, quella odierna avrebbe dovuto essere la seduta conclusiva di un'attività che ci sta impegnando da circa diciotto mesi. Se non vado errato, in una fase precedente la Commissione aveva concordato sull'opportunità di differire i propri lavori per consentire all'onorevole Oliverio di produrre una serie di elementi e di osservazioni. A questo punto credo sia necessario concludere, altrimenti la vicenda rischia di diventare come la tela di Penelope.

Vorrei aggiungere – rivolgendomi alla collega Procacci – che in diciotto mesi di tempo si sono svolte numerose sedute, più che sufficienti per presentare ed esaminare documentazioni. Oggi occorre quindi passare alla votazione finale sulla proposta di documento conclusivo.

È anche una questione di correttezza e non mi pare che il numero dei colleghi presenti possa giustificare un ulteriore rinvio: quella odierna è la frequentazione media delle sedute della Commissione agricoltura e non mi sembra affatto una consistenza scarsa, dato che ci siamo trovati a lavorare in numero ancora inferiore ed è stato comunque possibile operare utilmente.

Non vorrei, insomma, che un ulteriore aggiornamento dei lavori trasformasse questa nostra indagine in una *telenovela* che non ha fine. La proposta di documento conclusivo è stata presentata all'inizio di novembre: non è possibile procedere con continui rinvii, senza mai giungere alla votazione finale.

CARMINE NARDONE. Presidente, la collocazione in calendario della votazione finale della proposta di documento conclusivo alla ripresa dei lavori parlamentari (dopo la sospensione natalizia) cade in un momento nel quale diversi colleghi ancora non hanno avuto la possibilità di raggiungere Roma: è un dato oggettivo e verificabile.

Il problema di rinviare il voto finale, allora, è stato posto non con intenti ostruzionistici, per non trattare le questioni che abbiamo di fronte, ma piuttosto per offrire a tutti i colleghi che hanno seguito in particolare questa attività della Commissione l'opportunità di intervenire esercitando il proprio ruolo. Credo infatti sia nell'interesse di tutti, presidente, completare i nostri lavori utilmente ed efficacemente.

Permangono nell'ultima parte della proposta di documento conclusivo elementi che attengono ad « una » visione della soluzione dei problemi, mentre diverse potrebbero essere le ipotesi di riforma. Nel capitolo concernente l'ordinamento dei consorzi, per esempio, a proposito della contribuzione dei proprietari di immobili si chiede il riconoscimento del diritto di voto: si può essere d'accordo che questo aspetto debba essere affrontato, tuttavia non è necessariamente l'unica soluzione possibile. Si può anche ipotizzare che la politica del territorio vada sostenuta dalla fiscalità generale e non debba necessariamente andare a sovrapporsi ai costi dei coltivatori o comunque dei soggetti strettamente interessati. In sostanza esistono diverse ipotesi, tutte rispettabili e da esplorare, mentre su questo punto il documento conclusivo sceglie una sola soluzione.

Ecco il senso della proposta di rinvio: disporre di un attimo di riflessione prima

della votazione finale. Si tratta di dare alle diverse forze politiche la possibilità di esaminare e di aderire liberamente alle opzioni ritenute più ragionevoli. Ovviamente non è necessario prolungare questa fase indefinitamente: basterebbe un aggiornamento alla seduta di domani; il tempo di avere la possibilità di analizzare con attenzione alcune parti del documento conclusivo e di tenere conto dei problemi sollevati.

Quanto alla proposta avanzata dalla collega Procacci, ritengo innanzitutto che debba essere elogiato il lavoro di raccolta di dati effettuato. Esso testimonia – con l'apporto di elementi precisi e puntuali – l'esistenza di azioni svolte da questi organismi in deroga ai compiti istituzionali e condotte con grave danno per il territorio e per le risorse pubbliche. È una testimonianza di rilievo ed assai utile, che deve restare agli atti: vedremo poi in quale forma, se come allegato al documento conclusivo dell'indagine oppure come parte della documentazione che sarà pubblicata per rendere conto del complesso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

GIUSEPPE PETRELLI. Le perplessità del gruppo di alleanza nazionale e mie personali sono già state manifestate in precedenza e riguardano l'impostazione generale data al problema. La Commissione, infatti, deliberò di procedere ad un'indagine conoscitiva e dunque, a grandi linee, ad un'attività ricognitiva. Nell'ambito del documento conclusivo, però, si scende nei dettagli, indicando alcune proposizioni che secondo me presentano profili di una certa delicatezza. Una cosa è porre in votazione un documento nel quale la Commissione riassume il percorso conoscitivo attuato, esprime una serie di perplessità sulla situazione esistente e formula i pareri del caso, altro è proporre in questa sede ipotesi puntuali di modifica legislativa.

Sicuramente l'ultima parte del documento conclusivo contiene elementi che noi guardiamo con una certa perplessità: l'opera dei consorzi deve essere non soltanto lodata, ma anche analizzata ed eventualmente criticata. Mi preoccupano, però,

e mi lasciano del tutto esterrefatto previsioni come l'assegnazione ai consorzi di poteri impositivi. Come si può giungere a questo livello di proposta senza essere prima scesi in profondità nell'analisi del problema? O non se ne parla – perché non è in questa sede che devono essere discusse proposte di modifica legislativa – oppure è necessario elaborare un altro metodo di lavoro, svolgendo un'indagine esplicitamente tesa a questo fine, prendendo in considerazione tutti i possibili strumenti legislativi da adottare, le motivazioni che suggeriscono l'una o l'altra soluzione, le modalità di regolamentazione.

È stata citata la questione del diritto di voto per i proprietari di immobili indirettamente beneficiari delle attività di bonifica che corrispondano contributi. In realtà non è questione semplice: « diritto di voto » significa non soltanto partecipare ad una deliberazione, ma anche essere chiamati a determinare il « quando » e il « come ». Alcuni soggetti sono interessati in via diretta alle opere di bonifica, altri in via indiretta, mentre dalla semplice lettura del periodo del documento conclusivo a ciò dedicato risulta che tutti – in egual misura – sarebbero chiamati ad esprimere un voto. È chiaro, però, che i soggetti che dall'opera di bonifica traggono utili diretti dovrebbero corrispondere una contribuzione proporzionata, quindi diversa. In definitiva si tratta di un problema complesso, che non può essere affrontato *sic et simpliciter* nel documento conclusivo. Su questo passaggio sono veramente perplesso.

La relazione può essere discutibile, tuttavia credo che sostanzialmente rispecchi l'indagine svolta, i dati che abbiamo potuto acquisire e le realtà che abbiamo constatato: se però scendiamo nel particolare con ipotesi attuative, dando ai consorzi vere e proprie indicazioni, dobbiamo renderci conto che è una Commissione parlamentare a pronunziarsi, non una qualunque associazione tecnica o culturale. Ora, una Commissione parlamentare che ipotizza di conferire ai consorzi poteri impositivi non avanza una proposta qualsiasi, ma disegna un indirizzo assai impegnativo. Tutto ciò mi vede decisamente perplesso.

Quanto al giudizio complessivo sulla restante parte del documento, esso è sostanzialmente positivo. Credo però che le linee attuative della problematica debbano essere riviste nella loro globalità con riferimento sia al dettato costituzionale sia alla composizione degli stessi consigli di amministrazione (dei quali debbono far parte gli utenti, per rendere possibile il diritto di voto). Affrontarle in questo modo ed in questa sede ci induce – ripeto – a ribadire la nostra perplessità.

Concordiamo in conclusione con la proposta di rinviare la votazione finale ad altra seduta: non credo che un giorno o due cambino radicalmente le cose. Anzi, consentirebbe a tutti i commissari di essere presenti. Io stesso non ho avuto il tempo di analizzare insieme agli altri rappresentanti del gruppo di alleanza nazionale i diversi passaggi contenuti nel testo riformulato del documento conclusivo. Ho avuto modo di constatare che in alcune parti del documento è stato colto il senso delle perplessità da noi in precedenza manifestate, tuttavia sarebbe opportuno procedere ad un esame più puntuale dell'esito finale di questo lavoro.

MARIO PEPE. Signor presidente, prima di esporre alcune brevi considerazioni, desidero sottolineare che quella della qualità e della quantità dei presenti è una questione pretestuosa e dialettica, che pure è giusto venga sollevata.

Dal punto di vista del merito ricordo che manifestammo perplessità a proposito di taluni rilievi del relatore sul tema della bonifica. Subito dopo la presentazione della proposta di documento conclusivo vi fu uno scambio di approfondimenti e venne dichiarata la disponibilità – poi accettata – del relatore a modificare e limare quella proposta dal punto di vista lessicale, contenutistico e argomentativo sulla base dei rilievi via via formulati. Nel complesso emerse però la volontà di approvare il documento, nonostante – ripeto – alcune perplessità. Prevedemmo, dunque, un passaggio ulteriore e nel corso della seduta precedente ribadimmo il nostro giudizio positivo sull'ultima stesura

del documento, che recepiva i rilievi mossi.

Ora, non ci lasciamo sorprendere dalla neve di New York: intendo dire che chi voleva poteva essere presente e che cercare di temporeggiare rappresenta un elemento negativo.

Nella seduta odierna si è registrata una svolta con il preannuncio del lavoro effettuato dalla collega Procacci, di cui dobbiamo prendere conoscenza per poter esprimere in modo tranquillo e lapalissiano un giudizio positivo. Per queste ragioni siamo disponibili a utilizzare un'altra giornata, evitando però di giocare all'infinito con la sempiterna tela di Penelope, riconoscendo di essere d'accordo ma poi facendo delle distinzioni.

In riferimento alle osservazioni del collega Petrelli, vorrei ribadire che ci troviamo di fronte al documento conclusivo di un'indagine conoscitiva e non ad una relazione apodittica o dogmatica; certamente domani mattina non assisteremo ad un cambiamento sostanziale nella gestione dei consorzi. Il documento ipotizza un approfondimento sul piano legislativo per verificare se sia necessario aggiornare e migliorare le norme che presiedono alla gestione dei consorzi di bonifica, sul versante delle finalità, su quello degli oneri e su quello dei problemi e degli ambiti gestionali.

Il gruppo del partito popolare italiano è favorevole quindi all'approvazione del documento ed alla proposta – emersa anche nell'intervento del collega Nardone – di rinviare a domani la votazione. Occorrerà poi vedere come recuperare, in zona Cesarini, la proposta avanzata dalla collega Procacci.

FRANCESCO ONNIS. Il mio intervento, anche se non potrà essere in contrasto con le dichiarazioni del mio gruppo, è a titolo meramente personale.

In primo luogo desidero dire che, a mio avviso, si deve concludere oggi l'esame di questa materia che per tanto tempo ha impegnato la Commissione. Se non ricordo male, già qualche tempo fa era stata fissata una data per la conclusione dell'indagine; tale data fu poi rinviata per ragioni

di opportunità, ma ciò non toglie che già tanto tempo fa la Commissione aveva deciso unanimemente che l'esame dell'argomento dovesse essere concluso e che si dovesse procedere alla votazione.

Mi pare che oggi sia presente oltre un terzo dei componenti la Commissione — che purtroppo rappresenta la presenza media alle nostre sedute — un numero cioè sufficiente per esprimere una valutazione sul documento.

Il testo modificato, o meglio integrato, del documento ha abbondantemente, puntualmente e doverosamente tenuto conto delle osservazioni a suo tempo emerse in seno alla Commissione. Si tratta di un testo che merita ancor più l'approvazione di coloro che già erano orientati in questa direzione; esso tra l'altro evidenzia, in termini che mi paiono difficilmente contestabili, l'indispensabilità dei consorzi di bonifica sia per l'agricoltura sia per la salvaguardia dell'ambiente; oserei dire che questo secondo aspetto è quello oggi più importante e che più dovrebbe indurci ad approvare i contenuti e le conclusioni della relazione.

Se potessi dare un suggerimento ed integrare virtualmente i contenuti del documento, mi permetterei di dire — in questa che è una dichiarazione di principi che dovrebbe essere seguita soprattutto in sede regionale — che sarebbe opportuno puntualizzare, spiegare meglio, rafforzare e prevedere in termini più efficaci ed efficienti l'attività dei consorzi, anche perché è proprio su questo versante che purtroppo capita ed è capitato spesso che i consorzi abbiano « debordato » rispetto ai loro fini istituzionali.

Sempre con riferimento al controllo, mi pare opportuno introdurre principi o dare indicazioni di principio in merito alla scelta degli organi rappresentativi del consorzio. Non dobbiamo dimenticare che questi organismi hanno tralasciato rispetto ai loro fini istituzionali e previsti dalla legge, perché troppo spesso — per non dire sempre — la scelta degli organi rappresentativi è stata determinata solo da ragioni di bassa bottega politica (i consorzi hanno sempre operato come una sorta di carroz- zoni).

Credo che, in questa sede, la Commissione agricoltura, con l'intento di moralizzare la vita pubblica anche su questo versante, abbia il dovere di stabilire che la scelta degli organi rappresentativi non debba basarsi più sui criteri seguiti fino ad oggi (provenienza o collocazione politica o comunque fattori che non sempre hanno collegamento con la professionalità). Ritengo che la scelta debba essere basata sulla valutazione tecnica e sulla professionalità di chi dovrà ricoprire i posti chiave dal punto di vista della rappresentatività di questi organismi.

Per le ragioni esposte, nel ribadire che dovremmo procedere oggi alla votazione, preannuncio il mio voto favorevole al documento conclusivo.

PRESIDENTE. Sono disponibile a tener conto del contributo offerto dalla collega Procacci, ma considero inopportuno rinviare la votazione ad altra seduta.

Onorevole Petrelli, sono stato contattato da parlamentari del suo gruppo non appartenenti alla Commissione agricoltura che si sono fatti carico di farmi pervenire alcune segnalazioni per integrare il documento conclusivo, che sostanzialmente è inalterato ed è disponibile da circa un mese. Quindi, per correttezza nei confronti del lavoro complessivo e dei provvedimenti che sono in attesa di esame, non penso sia giusto effettuare un altro rinvio (anche perché la Commissione, quanto a partecipanti, mi pare sia in condizioni migliori rispetto alla media), ritenendo invece opportuno porre in votazione il documento.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor presidente, constato con molto rammarico che dobbiamo passare alla votazione del documento. Colleghi, in totale amicizia e senza alcuna vena polemica, permettetemi di dirvi che sono dispiaciuta: il lavoro svolto è stato lunghissimo e molto faticoso, e ritenevo quindi di non arrecare turbativa o di farlo diventare una tela di Penelope, ma di portare un contributo, altrimenti mi sarei guardata bene dal far pervenire questo lavoro al relatore.

Mi dispiace che alcuni colleghi – ero fiduciosa di avere qualche ora a disposizione – non possano leggere il mio documento prima di esprimere il proprio voto e ribadisco il mio voto contrario « rafforzato » al documento del relatore proprio rispetto a quella che considero una sottovalutazione dei dati emersi, che riguardano tutto il sistema della gestione di un patrimonio biologico così importante per tutti noi come quello dei fiumi.

Illustro ora il mio contributo, di cui auspico che la Commissione possa tener conto, e che affronta problemi di indubbia rilevanza come quelli relativi alle opere consortili, al controllo della Corte dei conti e all'indebitamento dei consorzi.

Dico il mio « no » al documento conclusivo con convinzione anche ricordando quell'attività dei consorzi che in Abruzzo ha contribuito alla cementificazione o alla canalizzazione di ventuno fiumi regionali, con gravissimi danni biologici e compromissione delle capacità idrauliche; nel 1990 il WWF pubblicò il documento « Necrologio dei fiumi abruzzesi » (copertina nera). In particolare, il consorzio di bonifica Destra Pescara Alento ha proceduto alla cementificazione del fiume Alento, con opere di contenimento dimensionate per « piene » ritenute probabili ogni mille anni; il consorzio di bonifica Canale Corfinio – Valle Peligna (Sulmona) – ha distrutto il vecchio acquedotto romano e realizzato un sistema di irrigazione a pressione – contro la volontà della popolazione – che non ha mai funzionato, al punto che alcuni agricoltori hanno dovuto spezzare le tubazioni per avere l'acqua; lo stesso consorzio ha realizzato enormi vasche di accumulo delle acque che sono rimaste quasi vuote; lo stesso consorzio ha « raddrizzato » il fiume Gizzio, creando un nuovo alveo; il consorzio di bonifica di Terma – Isola Gran Sasso – ha proceduto alla cementificazione di svariati corsi d'acqua minori tra Teramo e Giulianova; il consorzio di bonifica Alento Destra Pescara ha cementificato o ingabbiato quasi tutto il fiume Foro; lo stesso consorzio nel 1988 è stato coinvolto nel progetto di un inceneritore che sarebbe dovuto sorgere a Chieti, ma che fu fermato per la mobilita-

zione degli ambientalisti e dei cittadini; analoga mobilitazione impedì al consorzio di bonifica VESTINA di realizzare un enorme muro in calcestruzzo lungo alcuni chilometri al lato del fiume Saline; lo stesso consorzio ebbe notevoli finanziamenti per realizzare una diga sul fiume Fino; furono effettuati anche espropri di abitazioni ed un nuovo cimitero, in quanto il vecchio sarebbe stato inondato. I lavori si sono bloccati nel 1985; il consorzio ha pagato a lungo il fermo del cantiere. Oggi il progetto è abbandonato; a Vasto, il consorzio di bonifica Sinistra Trigno Sinello Oseno ha canalizzato il torrente Selva. Un progetto che prevedeva lo sbarramento del fiume Sinello per realizzare una diga sul Gissi fu bloccato; il consorzio di bonifica di Vasto progettò l'invaso di Chiauci: uno sbarramento artificiale lungo il fiume Trigno per creare un grande lago; oggi il progetto è stato purtroppo ripreso nel libro bianco del Governo Dini; sempre a Vasto, lo stesso consorzio di bonifica ha cementificato il torrente Lebba ed il torrente Buonanotte; il consorzio di bonifica Val di Foro aveva iniziato l'intubazione del fiume Arielli, che fu bloccata dal Genio civile di Chieti per irregolarità; il consorzio di bonifica Confino di Pratola Peligna ha avviato la costruzione di una galleria per un canale irriguo alle Gole di San Venanzio (oggi Parco Nazionale del Velino); sul fiume Tavo è stata prevista la costruzione di una centralina idroelettrica per utilizzare le poche acque non ancora captate del fiume; l'opera è realizzata, nonostante l'opposizione dei verdi, per la mancanza delle acque che avrebbero dovuto permettere il funzionamento; la regione Abruzzo ha costituito una commissione di inchiesta sulla cementificazione del fiume, per anni denunciata dai verdi; le opere citate sono state realizzate generalmente su progetti degli stessi consorzi di bonifica; oggi, fermata l'epoca dei grandi finanziamenti, i consorzi hanno debiti enormi; i verdi della regione Abruzzo nell'attuale legislatura hanno presentato una proposta di legge per il loro scioglimento.

In Campania è rimasto celebre il progetto della strada Fondovalle Calore (Salerno) che prevedeva la devastazione di

aree di elevatissimo valore naturalistico; esso fu fermato dalla mobilitazione del WWF e delle associazioni ambientaliste alla fine degli anni ottanta; per le vicende legate alla Fondovalle Calore diversi furono gli amministratori incriminati; parimenti in Campania fu fermato nel 1989 il progetto della diga di Magliano sul Calore che avrebbe dovuto essere una delle più grandi d'Europa, con un intervento di sventramento di una zona del Cilento di grande rilevanza naturalistica; l'opera era affidata al consorzio di Velia; ancora in Campania a cura del consorzio di Velia, è stata realizzata – con duro impatto ambientale – la diga di Piano della Rocca per l'adduzione di acqua alla Piana di Casalvelino, nonostante le analisi effettuate dagli ambientalisti rivelino a Casalvelino la presenza di falda acquifera alla profondità di circa tre metri; lo stesso consorzio ha ingabbiato il tratto del fiume Alento a valle dell'invaso ed ha effettuato interventi artificiali sotto l'aspetto ambientale sugli argini del fiume; sempre in Campania, sotto l'egida del consorzio Destra Sele, è stata realizzata una rete di canali poi intubati e, recentemente, era stata proposta un'area a Destra del Sele con falda superficiale quale bacino ricettore di una megadiscarica di RSU; a Faiano (Salerno) a causa della ricchezza di calcare delle acque, i tubi della rete di distribuzione sono soggetti a strozzamento e questo richiederà ulteriori, costosi interventi; ancora in Campania, il consorzio di bonifica Vallo di Dialo ha cementificato il tratto centrale del fiume Tanagro « inscatolando » tutto il tratto fluviale nei pressi di Polla (SA); il consorzio di bonifica Valle Telesina (Campania) ha realizzato la strada della Fondovalle Sclero, a fini « agrituristici » ma con tutte le caratteristiche di un'autostrada.

Venendo alla Basilicata, il consorzio Val d'Agri ha cementificato l'intero alveo creando una « vasca da bagno serpentina » lunga tre chilometri e isolando così il fiume Agri dalle falde acquifere sottostanti.

Particolare è altresì la situazione della Azienda autonoma acquedotti pugliesi che gestisce tutte le acque delle regioni circostanti (Campania, Calabria, Basilicata), pe-

nalizzando le esigenze idropotabili, grazie ad una disposizione emanata durante la seconda guerra mondiale, sta a tutt'oggi captando tutte le sorgenti di Capo-Sele per ragioni « militari » di sicurezza. La gravità di tale prolungato intervento ha provocato l'abbassamento delle falde ed il Sele è frequentemente in secca stagionale.

In Calabria il progetto per la realizzazione della diga sull'Esaro prevedeva inizialmente una spesa di settanta miliardi mentre la perizia del consorzio di bonifica trasmessa nel 1944 all'Agenzia per il Mezzogiorno comportava un onere di mille duecento miliardi; parimenti in Calabria, per la diga del Metramo, dopo la costruzione dell'invaso, non è stata affatto realizzata la rete per l'utilizzazione delle acque.

Dalla Calabria alla Valle d'Aosta sono state effettuate cementificazioni di fiumi.

In Sicilia sono avvenute numerose cementificazioni di fiumi; sono in corso inchieste giudiziarie (con arresti) per irregolarità negli appalti, soprattutto quelli per la cementificazione dei corsi d'acqua, nei confronti dei consorzi di bonifica Alcaterra, Mela, Timeto, Nebrodi; nel 1993 l'assessore regionale all'agricoltura della regione Sicilia inviava alla Commissione antimafia un documento relativo alla gestione dei consorzi di bonifica; « un quadro – scriveva l'estensore – di gravissimo deterioramento della gestione amministrativa di molti consorzi, che in questi anni si sono trasformati in formidabili centri di potere e stazioni appaltanti di opere pubbliche per migliaia di miliardi. Purtroppo, non è dato riscontrare solo irregolarità amministrative con risvolti penali, ma anche un preoccupante livello di inquinamento » mafioso; « è preoccupante – dichiara ancora l'estensore – la rilevanza dei lavori pubblici ad essi affidati, soprattutto le opere irrigue con la costruzione di grandi invasi e delle relative reti di distribuzione. Questi aspetti hanno determinato negli ultimi anni, specialmente con l'intensificarsi dei programmi irrigui, una importante concentrazione di spesa e di potere, sia per quanto riguarda la concessione degli appalti che per l'assunzione di manodopera legata alla manutenzione delle opere

di bonifica e all'esercizio irriguo: un affare da quaranta miliardi all'anno»; ancora, in relazione alle opere « si va dal consorzio che progettava un campo da golf in erba, ai pozzi d'acqua rubati all'idea di realizzare un centro agrituristico, fino alla trovata di un complesso termale, per non parlare delle opere civili»; tra il 1980 ed il 1992 i consorzi hanno gestito circa ottocento miliardi di affari, senza una vera forma di controllo; la Sicilia, con legge regionale, ha emanato norme per l'abolizione dei consorzi di bonifica; nella sola Sicilia sono state censite, attraverso uno studio a livello universitario, oltre duemila opere idrauliche.

In Emilia-Romagna da tempo si trascina la complessa vicenda della diga di Vetto, megaprogetto a cura del consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza che, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato dell'ottobre 1994 che annullava la delibera CIPE relativa ai finanziamenti, ha visto di recente la sentenza della Corte di cassazione favorevole all'ammissibilità di ricorsi delle associazioni ambientaliste contro la localizzazione dell'opera.

Nel nostro paese, dal 1959 ad oggi sono state costruite 170 dighe di grandi dimensioni e quattromila di piccole e medie dimensioni; le dighe dell'Italia meridionale sono generalmente sovradimensionate. Durante la stagione estiva esse sono vuote e tale fenomeno viene attribuito ad « eventi siccitosi », anche se gli ultimi anni sono stati tra i ricchi di precipitazioni del secolo; resta poi del tutto aperto il problema della mancanza di democrazia nei consorzi, i cui consigli di amministrazione sono eletti da piccolissime percentuali di persone con diritto di voto: per citare un esempio casuale, i quindici consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna hanno consigli eletti da percentuali che variano dallo 0,05 al 2,8 per cento, percentuali che non trovano riscontro in alcun altro ente ad elezione diretta e che testimoniano la mancanza di legittimazione democratica di organismi a cui è affidata la gestione idraulica di grandi territori; nella risposta ad una interrogazione dei verdi, l'assessore regionale all'agricoltura affermò che per l'elezione dei consigli di amministrazione

nel 1991, nel consorzio di Rimini avevano votato 37 persone su 78.340 aventi diritto; per la bonifica Bentivoglio-Enza 151 persone su 48.873 mentre per la Parmigiana-Maglia hanno votato solo in 348 su 94.527.

Rilevo altresì che attualmente i consorzi di bonifica non sono sottoposti al referato della Corte dei conti, che controlla solo gli atti con cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali approva i singoli progetti ammessi al finanziamento e che riguardano opere realizzate su delega del ministero stesso.

Sarebbe opportuno verificare, da parte del ministero, l'entità dei finanziamenti complessivi erogati ai consorzi di bonifica, dal 1985 ad oggi, compresi i fondi comunitari e quale sia oggi la situazione di indebitamento dei consorzi.

Mi domando altresì per quali ragioni dal 1970 non vengano pubblicati i dati relativi alle piogge e alle sezioni di portata dei fiumi e quale sia la posizione del Governo in relazione al ruolo svolto sino ad oggi dai consorzi di bonifica con particolare riferimento alle « opere » realizzate.

Mi auguro che questo lavoro possa servire ad aprire ulteriori finestre. Credo sia molto grave — permettetemi di dirlo — avere un approdo così modesto per questo lavoro della Commissione, alla quale non voglio assolutamente negare l'impegno e la voglia di conoscere, ma che probabilmente avrebbe potuto non essere così « burocratica » in questa ultima fase. Penso che gli elementi di conoscenza, in qualunque momento affiorino, debbano essere tenuti in debito conto. Questo non è un lavoro di parte. Nessuno di noi vuole mettersi la medaglia. Sono dati riferiti alla realtà, che ci debbono servire a guardare in modo diverso al futuro di queste strutture.

Per le motivazioni che ho illustrato, lasciando aperti tutti gli interrogativi che ho posto, voterò contro la proposta di documento conclusivo in esame.

CARMINE NARDONE. Presidente, prendiamo atto che non è stato possibile differire la votazione finale. Nelle condizioni attuali, dal momento che le considerazioni svolte e le obiezioni avanzate sono

prevalentemente di metodo, annuncio il voto di astensione del gruppo progressisti-federativo.

In sede di indagine conoscitiva le Commissioni parlamentari devono cercare di capire qual è lo stato delle cose: ciò che funziona e ciò che non funziona, i modelli organizzativi ed i problemi di varia natura esistenti. Non debbono, invece, indicare il progetto di riforma della struttura considerata: questo attiene alla dialettica dei gruppi parlamentari ed è altra cosa.

Sul piano teorico non è condivisibile ciò che emerge nella parte finale del documento al nostro esame, che prospetta un unico modello di intervento nella bonifica e nei servizi irrigui. Viviamo in Europa, dove gli strumenti di governo della bonifica e dei servizi irrigui hanno assunto modelli diversi, molto più efficaci dei nostri. Che significa, allora, difendere questo sistema così com'è? Il sistema, piuttosto, va analizzato: spetta poi alle forze parlamentari indicare liberamente le strategie di riforma che ritengano più opportune. Non è in sede di indagine conoscitiva che si debbono dare indicazioni sulle strategie di riforma, anche se tutte legittime. Era nostro compito disporre di una base di discussione, di un'informazione finalizzata all'attività legislativa: non bisognava « precodificare » un percorso.

Per questi motivi noi abbiamo giudicato positivamente dal punto di vista metodologico la proposta di rinvio, che avrebbe reso possibile un voto favorevole all'unanimità. Così non è stato, pur non essendosi registrato alcun atteggiamento ostruzionistico da parte nostra (la realtà è che veniamo da una sospensione dei lavori, prima della quale il Parlamento era stato impegnato nella sessione di bilancio).

Per quanto riguarda le strategie di riforma, il nostro gruppo ritiene che questi organismi debbano essere radicalmente modificati, con strutture molto più moderne da un punto di vista democratico e dell'efficienza. Occorre giungere ad enti che siano in grado di ridurre i costi e l'impatto sul territorio. Non si può parlare di aggiungere competenze di difesa dell'ambiente ad organismi che in molti casi sono

stati strumento di devastazione ambientale. È nella libertà delle forze politiche progettare le riforme e modificare gli istituti, ma non deve essere questo il contenuto del documento conclusivo di un'indagine conoscitiva. Avremmo gradito che questa parte finale fosse stata posta quanto meno in termini interlocutori, di interrogazione: richiamando le possibili opzioni di riforma, non una soltanto (così come è stato fatto). Per queste ragioni, ribadisco il voto di astensione della nostra parte politica.

GIUSEPPE PETRELLI. A questo punto, signor presidente, posso parlare soltanto a titolo personale. Infatti pensavamo che, dopo la sospensione dei lavori parlamentari, nella giornata odierna la Camera si sarebbe occupata esclusivamente degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea (cinquantenario ONU e comunicazioni del Governo). Certamente non è colpa della presidenza della Commissione, anzi...

PRESIDENTE. I membri della Commissione sono stati informati dell'ordine del giorno della seduta odierna.

GIUSEPPE PETRELLI. Infatti la responsabilità è nostra: certo non della Commissione e tanto meno del suo presidente.

Devo tuttavia esprimere la mia difficoltà a prendere la parola in sede di dichiarazione di voto a nome del gruppo di alleanza nazionale, visto che non abbiamo avuto il tempo di consultarci e di discutere. Sarà colpa nostra, ma è così...

Voglio comunque ribadire un concetto che ho già ripetutamente espresso. Da un punto di vista generale il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva merita attenzione sia per il lavoro svolto dalla Commissione nella sua interezza sia per l'operato del relatore. Dispiace quindi dover esprimere un voto non favorevole: il primo a dolersene è il sottoscritto. Esistono però obiezioni di principio: la relazione finale doveva rappresentare soltanto un documento di osservazione dei fatti (prendere in considerazione cosa accade concreta-

mente nei consorzi). Siamo partiti proprio da questo, con idee piuttosto negative (che avevano un fondamento, nel senso che non traevano origine da valutazioni astratte o da pregiudizi personali): in effetti i consorzi non funzionavano, quanto meno sotto il profilo della costruzione gestionale delle attività. Non è possibile, però, immaginare che una Commissione si pronunci con un documento conclusivo nel quale in definitiva non si dice né bene né male — ed anzi forse si parla molto più bene che male —, non si entra nell'argomento della struttura della dirigenza. Eppure è proprio lì il problema: questi consorzi, come tanti altri casi in Italia, erano centri di potere nell'ambito dei quali le designazioni erano di tipo politico. Oggi su questo non diciamo niente, non prospettiamo come saranno costituite le direzioni e come saranno composti i consigli di amministrazione: ci prendiamo la briga, però — niente di meno —, di scendere nei particolari sul problema della contribuenza.

Non stiamo discutendo una proposta di legge: dovevamo esaminare il documento conclusivo frutto di un'indagine conoscitiva. Eppure si parla di poteri: poteri di tutela e di vigilanza delle opere, degli impianti e delle acque. Capisco che si parla di funzioni in rapporto alle competenze di altri organismi, ma allora occorre specificare cosa vogliamo dire. Vogliamo conferire poteri oppure vogliamo sottolineare un dovere dei consorzi di bonifica, quello di tutelare le acque? Che significa potere di tutelare le acque? Potere nei riguardi di chi? Di altri organismi? Nei confronti del Padreterno? Oppure la tutela delle acque costituisce un dovere del consorzio?

Signori miei, sono veramente perplesso che un documento conclusivo di indagine conoscitiva si occupi di dare indicazioni su questi dettagli. Ma se proprio dobbiamo scendere nei dettagli, lo si faccia su tutto: come devono essere composti i consorzi dal punto di vista organizzativo interno (nomina di comitati di gestione, dei consigli di amministrazione)? Una volta data risposta a questa domanda, poi, come do-

vranno essere alimentati dal punto di vista economico?

Sono convinto che la Commissione ha svolto un'attività di grande rilievo e di notevole mole, che ci ha consentito di comprendere molti aspetti del problema. Lo stesso lavoro svolto dal relatore per quanto mi riguarda è ottimale. Esprimerò dunque un voto di astensione. La mia obiezione al documento riguarda, appunto, l'aver interpretato i compiti di questa Commissione in modo che io non condivido. Non ho mai pensato che una Commissione permanente in sede di indagine conoscitiva debba definire le modalità di gestione di un consorzio di bonifica con riferimento al problema del prelievo tributario. Il voto avrebbe dovuto essere contrario per questo passaggio, ma poiché — come ho detto — la restante parte del documento e tutto il lavoro svolto sono da me considerati positivamente, ribadisco che esprimerò un voto di astensione.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Anghinoni, Cipriani, Dozzo, Gubert e Stroili sono sostituiti rispettivamente dai deputati Castellazzi, Collavini, Ballaman, Ciocchetti e Bistaffa.

Si riprende l'esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui consorzi obbligatori di bonifica. *(È approvato).*

La seduta termina alle 15.10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 10 gennaio 1996.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI CONSORZI OBBLIGATORI DI BONIFICA

A conclusione dell'indagine conoscitiva, articolatasi in diciannove sedute, undici delle quali dedicate all'audizione dei soggetti interessati al settore della bonifica, il presente documento conclusivo riassume le indicazioni emerse nel corso dell'indagine e vuole costituire anche una linea di proiezione per il futuro. La Commissione, nel corso dell'indagine, ha acquisito fondamentali elementi di conoscenza in una materia generalmente poco considerata, sulla base del convincimento che l'opera di bonifica debba considerarsi conclusa con il prosciugamento della paludi.

La bonifica ha invece assunto nel tempo contenuti diversi a seconda del mutare delle esigenze territoriali. Si è così assistito al passaggio dalla bonifica igienica di risanamento e di riscatto delle terre dalle paludi alla bonifica idraulica di difesa e di sistemazione dei terreni, alla bonifica economica e di valorizzazione attraverso l'irrigazione fino all'ulteriore fase di bonifica e tutela delle risorse naturali, che ha iniziato uno specifico e nuovo corso negli ultimi anni.

L'evoluzione del ruolo dell'attività di bonifica e dei Consorzi viene analizzata rispetto a tre distinte fonti di informazione: la documentazione fornita dall'ANBI e quella acquisita attraverso l'invio di un questionario alla metà dei Consorzi esistenti; le audizioni; le visite effettuate in quattro Consorzi (Est Sesia, Capitanata, Terre d'Apulia e Sardegna centrale); a tali fonti occorre aggiungere l'ampia raccolta di documentazione legislativa, dottrina e giurisprudenza curata dal Servizio Studi. Dal complesso delle informazioni assunte si può ricavare quanto segue.

1. RUOLO DELLA BONIFICA

Sul punto specifico dei contenuti attuali dell'azione di bonifica, già nella relazione che ha introdotto l'indagine si era evidenziato che la realtà e le funzioni dei Consorzi di bonifica sono oggi profondamente cambiate rispetto alla situazione esistente solo pochi decenni or sono; in particolare, la bonifica è ormai uno strumento ordinario di gestione del territorio, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 66 del 1992 e come è emerso nel convegno dell'ANBI svoltosi a San Donà di Piave nello stesso anno, sicché alle originarie funzioni consortili di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si sono affiancate quelle relative alla tutela del suolo, alla qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario.

La profonda urbanizzazione degli ultimi decenni ha inoltre determinato una situazione per cui l'equilibrio idraulico garantito dai Consorzi non si limita a tutelare e a favorire soltanto i terreni agricoli, bensì anche i fondi urbani, ed in tale prospettiva è intervenuto il legislatore, che con la legge quadro sulla difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183) ha configurato i Consorzi di bonifica come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.

Occorre altresì tener presente la recente legge quadro in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36) che, nel confermare il ruolo fondamentale dei Consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ad essi anche funzioni relative agli usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla facoltà attribuita ai Consorzi stessi di utilizzazione delle medesime per altri usi.

Nel corso delle audizioni sono stati ascoltati: l'Associazione nazionale bonifiche (ANBI), la Confederazione nazionale coltivatori diretti, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Confederazione italiana agricoltori, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la Confederazione italiana della proprietà edilizia, il WWF, la Lega Ambiente e la Confederazione italiana della proprietà fondiaria.

Come si evince dai resoconti stenografici delle audizioni, si registra una pressoché unanime adesione al nuovo ruolo della bonifica come precedentemente illustrato, che svolge una azione di fondamentale rilevanza per il territorio anche a beneficio delle infrastrutture civili, industriali e commerciali.

In tal senso si sono infatti espresse, oltre all'ANBI, che ha dedicato particolare considerazione a tale aspetto evolutivo della bonifica, anche tutte le organizzazioni professionali oltre che i rappresentanti del Governo centrale (Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente), nonché il rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

È stato altresì rilevato che se si fermassero le idrovore e gli impianti di sollevamento gestiti dai Consorzi, fasce litoranee come quelle del basso Veneto, della Romagna, della Maremma, del Lazio, nonché della Campania e della Puglia riprenderebbero il loro aspetto di paludi, impedendo anche la sussistenza di vie di comunicazione come molte strade litoranee ed aeroporti. Vi sono altresì territori soggiacenti al livello del mare i quali debbono la loro stabilità alla costante azione di sollevamento delle acque e di mantenimento dell'intero sistema idraulico realizzato dalla bonifica. Si tratta, complessivamente, di circa 1.200.000 ettari di territorio di pianura.

L'unica voce dissonante nell'ambito delle audizioni è stata quella del rappresentante della Lega Ambiente, il quale, riferendosi alla ormai superata nozione di bonifica quale prosciugamento di zone umide, ignorando completamente la realtà dell'intera pianura padana, ha misconosciuto tutte le funzioni di difesa idraulica e di scolo oggi

garantite dalla bonifica, come testimoniano, peraltro, i dati relativi alle migliaia di chilometri di canali di scolo, agli oltre mille impianti di sollevamento delle acque e alle numerosissime briglie e impianti idrovori esistenti nel territorio del Paese, facenti parte del sistema bonifica. Lo stesso rappresentante della Lega Ambiente ha perfino sostenuto che anche se la metà dell'agricoltura italiana scomparisse, tale drastica riduzione non comporterebbe danni all'economia e all'occupazione.

Sono state mosse ingiuste critiche all'uso dell'acqua in agricoltura, sostenendosi il teorema in base al quale in Italia dovrebbero essere abbandonate la bieticoltura, la cerealicoltura e l'agrumicoltura, in particolare siciliana. È stato misconosciuto il fatto che l'irrigazione in Italia è finalizzata a coltivazioni di pregio, quali le produzioni orticole e la frutticoltura, oltre che a migliorare la qualità della produzione, in quanto è stato viceversa asserito che nei territori irrigati si coltiva il mais.

Le audizioni hanno comunque consentito di mettere a fuoco l'importanza delle attività irrigue svolte dai Consorzi, in presenza di una situazione climatica estremamente variabile, che incide negativamente sull'agricoltura in quanto i terreni non dispongono naturalmente di acqua quando le piante ne hanno bisogno. L'irrigazione consente inoltre quella elasticità di produzioni indispensabile per rispondere alle mutevoli esigenze dei mercati.

2. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 66 DEL 1992 E LA LEGISLAZIONE REGIONALE

La sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992 riconosce espressamente che le attività di bonifica sono « attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico. In altri termini, poiché le funzioni concernenti la bonifica sono dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie altre attività rivolte a fini identici od omologhi, esse costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche: un settore, il quale presenta molteplici aspetti di connessione con altre materie assegnate alle competenze regionali ».

La Corte costituzionale prosegue sottolineando che l'ampiezza e la generalità dei fini preposti alle attività di bonifica rivelano chiaramente « come queste ultime siano configurate dalle leggi statali come una delle varie forme di intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati o anacronistici (come quelli demografici o di colonizzazione), costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti ».

La sentenza in esame procede in sostanza ad un'attenta ricostruzione dell'azione di bonifica sulla base della considerazione che di tale

attività viene fatta dal legislatore nazionale; nel contempo, la raccolta di leggi regionali curata dal Servizio Studi attesta l'affermarsi, a livello regionale, della tendenza tesa a ricomprendere tra le finalità della bonifica non soltanto la difesa del suolo e l'irrigazione ma anche la salvaguardia ambientale.

La bonifica viene in linea generale definita come attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela dell'ambiente.

Le specifiche esigenze territoriali proprie di ciascuna regione determinano naturalmente l'attribuzione, nell'ambito delle suddette finalità, di una diversa rilevanza alle singole azioni. Alcune leggi disciplinano infatti puntualmente gli usi delle acque e l'irrigazione, puntando pure sul riordino irriguo (Lombardia), altre, viceversa, accentuano la rilevanza della bonifica idraulica, altre del riordino fondiario.

Già nel 1983 la legge della regione Friuli-Venezia Giulia (legge 11 giugno 1983, n. 44) ricomprendeva nella bonifica le opere di tutela e di ripristino naturalistico-ambientale del territorio rurale ed attribuiva ai Consorzi compiti nel settore della tutela delle acque dall'inquinamento. In senso analogo si muove la recente legge della regione Veneto 8 gennaio 1991, n. 1, che ricomprende nella bonifica tanto azioni per la tutela dello spazio rurale e per la difesa dei sistemi di interesse naturalistico ed ambientale che azioni per la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione.

Ancora più recentemente, la legge della regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, all'articolo 1, afferma il seguente fondamentale principio: « La regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali ». La regione Toscana, come è emerso anche nel corso dell'audizione del rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sta perseguendo l'obiettivo di assicurare su tutto il territorio regionale un idoneo intervento di bonifica, superando l'artificio della separazione tra bonifica di piano e bonifica di collina e di montagna, attraverso un disegno sistematorio complessivo che garantisce soluzioni coordinate per gli interventi pubblici di difesa del suolo e di uso delle acque.

Per il perseguimento di tali finalità, la legge regionale toscana ha introdotto il piano generale di bonifica, che costituisce una componente del Piano di bacino, ed ha nel contempo previsto una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica, fondata su ambiti territoriali corrispondenti ai bacini idrografici. Sull'esigenza del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si erano d'altra parte soffermati, nel corso delle audizioni, i rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche, che ha anche elaborato, con l'ausilio di esperti del settore, un nuovo schema di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale finalizzato ad impostare organicamente le azioni della bonifica nell'ambito dei comprensori e dei bacini idrografici, tenendo presenti sia le esigenze di tutela del suolo che quelle per la valorizzazione e tutela delle risorse naturali. Tale elaborato, dal titolo « Prime direttive per i nuovi piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale », dopo un'ampia esposizione sull'attuale ruolo della

bonifica nell'ambito della nuova politica per la gestione del territorio, illustra le azioni connesse all'esigenza di tutela del territorio rurale e delle acque ed individua i contenuti del piano generale di bonifica. Segue quindi uno schema per l'elaborazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, che prende in considerazione tre distinte fasi di elaborazione del piano, concernenti rispettivamente: l'aspetto conoscitivo del territorio e della situazione ambientale e socio-economica del comprensorio; l'individuazione degli obiettivi del piano e quindi le corrispondenti linee di azione e le connesse scelte operative; i programmi, i progetti e le proposte per la realizzazione degli obiettivi.

La Commissione ritiene che tale documento possa costituire un valido riferimento per i Consorzi, anche tenuto conto dell'orientamento già assunto in alcune realtà regionali.

Tornando a queste ultime, un principio analogo a quello affermato nella legge regionale toscana si riscontra, con una formulazione ancora più ampia, nella legge della regione Basilicata 28 febbraio 1995, n. 22, che all'articolo 1 recita:

« La regione promuove ed attua la bonifica integrale come mezzo permanente di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente per la difesa e conservazione del suolo e per una corretta utilizzazione e tutela delle acque ad usi agricoli nonché di potenziamento e sviluppo delle produzioni agricole e dell'irrigazione nel quadro della programmazione economica comunitaria e nazionale, con particolare riferimento agli strumenti di politica agricola, ambientale e di difesa del suolo, dei programmi della regione e delle province e dei piani socio-economici delle comunità montane ».

Si registra quindi una linea di tendenza evolutiva e sarebbe pertanto auspicabile che tutte le regioni e soprattutto quelle che hanno emanato una prima legge organica negli anni ottanta (come, ad esempio, Abruzzo e Campania) possano adeguare la legislazione aderendo agli indirizzi più recentemente seguiti dalle regioni prima richiamate.

Un altro fondamentale aspetto che emerge dalla legislazione regionale è quello volto a ricomprendere nell'ambito della bonifica anche la gestione delle opere.

Se si tiene presente che le linee di evoluzione della politica di intervento sul territorio tendono alla concentrazione in un unico soggetto dei due momenti di realizzazione e di gestione attribuendo rilevanza primaria alla gestione, appare evidente la fondamentale importanza dell'orientamento del legislatore regionale in tema di gestione della bonifica.

D'altra parte, va chiarito che la gestione non riguarda solo le opere, ma anche le risorse naturali – suolo ed acqua – giacché attraverso la gestione delle opere si realizza una corretta utilizzazione nonché la conservazione e tutela di tali risorse naturali.

Con riferimento alla partecipazione della bonifica alla complessiva azione sul territorio e al collegamento della medesima con le altre azioni finalizzate al governo del territorio, si registra viceversa una grave carenza della legislazione regionale giacché, tranne qualche regione, non è stato adeguatamente disciplinato e considerato in tutta la sua capacità espansiva il piano generale di bonifica, il quale, come già evidenziato, avrebbe dovuto essere introdotto nell'ordinamento della

specifica materia nella rinnovata veste di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, avente una specifica efficacia anche in rapporto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali.

Soltanto alcune regioni (Veneto, Toscana, Puglia e in parte l'Umbria, che peraltro non ne offre una compiuta disciplina così come le Marche) hanno previsto e disciplinato tale strumento di pianificazione.

Come è stato rilevato dall'Associazione nazionale delle bonifiche, in linea generale si è registrata quasi un'indifferenza verso il problema della pianificazione, anche perché le prime leggi regionali organiche sono state emanate in data anteriore all'entrata in vigore della legge quadro n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, che introduce nell'ordinamento il piano di bacino quale fondamentale strumento di pianificazione che riguarda l'intero ambito territoriale del bacino idrografico e al quale devono adeguarsi tutti gli altri strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano generale di bonifica. La Commissione confida quindi in un processo evolutivo della legislazione regionale con specifico riferimento al momento della pianificazione, alla definizione dei contenuti del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e alla efficacia del medesimo nei confronti degli altri piani territoriali rientranti nell'ambito dello stesso bacino idrografico.

Appare naturalmente indispensabile un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione nel rispetto del principio del riferimento costante al piano di bacino, sancito dalla legge quadro sulla difesa del suolo, n. 183 del 1989.

3. LE ATTIVITÀ E LE OPERE DI BONIFICA

Dai dati raccolti e soprattutto dalle visite effettuate sono emerse fondamentali testimonianze in ordine ai contenuti dell'azione di bonifica.

Se si esaminano infatti i dati relativi alle opere realizzate e gestite dai Consorzi emerge che si tratta in generale di opere per la difesa idraulica, per la sistemazione del territorio e per la regolazione delle acque, e opere irrigue (invasi, canali adduttori e di distribuzione primaria e secondaria delle acque). Risulta altresì che molti Consorzi hanno realizzato opere di forestazione soprattutto nel centro e nel sud del Paese ed alcune infrastrutture civili.

Le dotazioni protettive della bonifica che emergono dai dati sono imponenti: cinque milioni di ettari di pianura sono tutti attrezzati di canali di scolo per raccogliere e convogliare agli sbocchi le acque zenitali e quelle risorgenti dalla falda; su quattro milioni di ettari le acque defluiscono naturalmente; su oltre un milione le acque defluiscono solo con sollevamento meccanico e cioè con pompaggio che permette alle acque dei terreni sottostanti di raggiungere gli sbocchi più alti. Questi sistemi di raccolta e di convogliamento hanno obbligato allo scavo ed alla costruzione di 57.500 chilometri di canali di scolo, di 33.000 chilometri di canali promiscui per scolo ed irrigazione, di 17.000 chilometri di arginature, di 33.700 briglie trasversali e sbarramenti per il contenimento delle piene e, per i terreni con giaciture

basse, a quota del mare o a quote inferiori a quelle del medio mare, alla costruzione di 631 idrovore, capaci di sollevare di alcuni metri circa 3.300 metri cubi di acqua al secondo, con una potenza installata di 204.500 Kilowatt.

Se dalle opere di difesa idraulica e di salvaguardia del suolo si passa ad approfondire i dati concernenti gli impianti irrigui, si riscontra che i canali irrigui si estendono per oltre 50.000 chilometri e le condotte tubate si estendono per circa 55.000 chilometri; diversi sono inoltre i piccoli invasi e le vasche di raccolta delle acque per l'irrigazione.

In alcune zone, peraltro, sistemi irrigui avviati non esplicano totalmente la loro funzionalità potenziale, in quanto la perdurante carenza di investimenti pubblici nello specifico settore, che si protrae da molti anni, non consente quei completamenti indispensabili per la funzionalità degli impianti e per rendere produttivi consistenti investimenti pubblici relativi alla quota di opere già realizzate ma rimaste incompiute.

Tale dato è emerso anche in occasione delle visite che sono state effettuate in Puglia ed in Sardegna.

Così pure è stato posto in particolare evidenza il problema delle manutenzioni. Numerosi impianti di difesa delle acque, opere di bonifica idraulica, alcune delle quali realizzate anche da più di cinquanta anni, soffrono di obsolescenza e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento tecnologico per i quali è impensabile che il relativo onere sia posto a carico della proprietà consorziata.

Andrebbe garantito un finanziamento pubblico permanente degli interventi di manutenzione e di consolidamento nonché di adeguamento dei diversi sistemi idraulici di difesa e di scolo affinché i canali e le opere idrauliche di bonifica siano in grado di resistere anche in periodi di pioggia eccezionali.

Con ciò non si vuole dire che in tal guisa sarebbero integralmente eliminati gli enormi disastri connessi alle ricorrenti ed anche recenti gravi alluvioni, ma si potrebbero certamente attenuare i danni qualora vi fosse una maggiore attenzione per la cura del territorio, con specifico riferimento a quelle azioni di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento e nell'ammodernamento delle reti scolanti e delle opere di difesa idraulica.

Un permanente ed ordinario finanziamento agli interventi di manutenzione a garanzia della stabilità del suolo su cui la popolazione vive, opera e produce non dovrebbe pertanto mancare.

In relazione alla specifica richiesta formulata da alcuni membri della Commissione durante le audizioni, è stato anche acquisito un documento prodotto dall'ANBI, dove, con riferimento ad atti ufficiali, sono elencate tutte le opere realizzate ed in corso di realizzazione nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno dalla data di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, da cui emerge che soltanto il 5 per cento degli interventi riguardano acquedotti e strade, mentre le restanti azioni concernono, tutte, opere irrigue, connesse opere idrauliche ed opere di risanamento.

In occasione delle visite effettuate si è avuto anche modo di constatare che si tende a sviluppare l'azione della bonifica verso inter-

venti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e per l'uso plurimo delle acque, così come è emerso dalle visite presso l'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara ed il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, con sede in Nuoro.

Di fondamentale rilevanza per lo sviluppo dell'agricoltura sono apparsi le opere e gli impianti realizzati nel Consorzio di bonifica della Capitanata, dove si è registrata altresì l'esistenza di impianti dotati di moderni strumenti informatici di comando e controllo per il funzionamento delle opere. Specifici dati sulle diverse opere sono raccolti nel dossier relativo alle missioni svolte dalla Commissione.

La visita al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia è stata un'occasione per constatare la rilevante azione svolta per l'approvvigionamento idrico dei territori rientranti nell'ambito del comprensorio del Consorzio. Si tratta di impianti dotati, anche essi, di attrezzature di funzionamento tecnologicamente avanzate.

Anche la visita presso il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha consentito di rilevare come l'attività non abbia interessato l'approvvigionamento dell'acqua soltanto ad uso irriguo ma anche per scopi industriali e civili, così come tra le opere realizzate e gestite figurano un generatore eolico ed un depuratore delle acque che confluiscono in un vaso destinato anche all'irrigazione; il Consorzio provvede altresì alla disidratazione dei fanghi. È stata inoltre accertata l'opera svolta dal Consorzio quale strumento tecnico-operativo presente nel territorio, a favore delle attività infrastrutturali espletate dalle comunità montane insistenti sul comprensorio.

Le quattro missioni compiute non sono certamente sufficienti al fine di acquisire una conoscenza di tutta la realtà della bonifica italiana, anche perché, per varie ragioni, non si sono potute estendere le visite anche a quella imponente realtà costituita da tutti i territori di pianura dove il sistema idraulico e scolante garantito dalla bonifica condiziona in maniera permanente la stabilità di tali territori, che è garantita soltanto dall'efficiente funzionamento degli impianti di bonifica. Il riferimento è a realtà emiliane, venete e lombarde.

Peraltro, i dati che emergono dai questionari inviati ai Consorzi nonché quelli forniti sul piano nazionale dall'ANBI sono certamente attestazioni che, idoneamente approfondite, testimoniano l'esistenza di un imponente patrimonio di opere, la cui gestione contribuisce in modo rilevante alla difesa del suolo ed alla utilizzazione delle acque.

4. I CONSORZI DI BONIFICA: FUNZIONI E POTERI

Per quanto concerne la posizione dei Consorzi di bonifica, già nella relazione introduttiva dell'indagine si ricorda che essi vengono qualificati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione enti pubblici economici e che in dottrina è stata posta in rilievo la prevalenza dell'interesse pubblico con riferimento all'articolo 44 della Costituzione nonché il loro carattere associativo. Ai Consorzi è attribuita pertanto personalità giuridica pubblica in relazione alle funzioni ad essi affidate, che giustificano i poteri di vigilanza e controllo da parte delle regioni.

Si tratta, quindi, di enti esponenziali di gruppi omogenei, la cui attività è eminentemente funzionale; in tale prospettiva si pone anche il citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato in merito ai Consorzi, ma non già le funzioni esercitate da questi ultimi.

In particolare, il modello normativo relativo alla struttura dei Consorzi è imperniato sulla necessaria e imprescindibile connessione tra benefici di cui sono fruitori i consorziati per effetto delle opere consortili, contributi posti a carico di questi ultimi e diritto di voto.

I controlli sui Consorzi sono esercitati dalle regioni, che hanno variamente disposto in materia, talvolta anche prevedendo un potere generale di controllo su tutti gli atti trasmessi agli organi regionali.

Per effetto dell'articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 812 del codice civile i proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli (nonché lo Stato, le province e i comuni, per i beni di rispettiva pertinenza), sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e a quelle di funzionamento dei Consorzi.

La Corte di cassazione (sentenza n. 4081 del 1986) ha configurato i contributi dei consorziati come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi ed equiparati alle imposte dirette; la Suprema Corte ha altresì precisato che i contributi costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti (sentenza n. 153 del 1976). La riscossione dei contributi è peraltro regolata dalle stesse norme sulla esazione delle imposte dirette ed il potere impositivo è conferito ai Consorzi sia dalla legislazione statale (in particolare, l'articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933), sia da quella regionale. Interpretando correttamente l'articolo 812 del codice civile, vanno intesi come soggetti di contribuzione anche gli elettrodotti, le ferrovie, le strade, i metanodotti, etc. (« in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo »).

I contributi richiesti ai proprietari di immobili sono dovuti in funzione degli oneri derivanti dalla manutenzione e dall'esercizio della rete di bonifica, che esplica la duplice funzione di regimazione idraulica del territorio e di allontanamento delle acque reflue ricevute dalla rete fognaria.

In ordine ai problemi operativi dei Consorzi, la Commissione rileva che occorre provvedere al completamento ed ammodernamento degli impianti iniziati nonché di quelli già realizzati ma ormai vetusti. In relazione ai nuovi compiti determinati dalla difesa del suolo, si prospetta altresì la necessità di provvedere ad azioni di sistemazione idraulica e di manutenzione nonché di ristrutturazione e ripristino degli impianti di difesa idraulica e di scolo.

Per quanto riguarda i poteri attribuiti ai Consorzi, la Commissione osserva che il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate si giustifica principalmente in base ai benefici goduti dai terreni agricoli per effetto delle opere consortili; tale giustificazione, che poteva considerarsi adeguata sessanta anni or sono, non sembra tuttavia essere ancora condivisibile.

I predetti benefici, infatti, non sono più un appannaggio esclusivo degli agricoltori, ma fanno parte integrante di un'azione rivolta alla

complessiva tutela del territorio che interessa anche le aree urbane ed industriali.

Si può in proposito richiamare, come già nella relazione introduttiva dell'indagine, il pensiero di illustri economisti agrari come Amadei e Di Cocco, i quali hanno sempre posto in evidenza i notevoli vantaggi che dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione ricevono il settore civile, industriale e terziario.

La Commissione sottolinea gli importanti servizi che l'attività agricola fornisce al di fuori del tradizionale prodotto destinato al consumo: cura dello spazio rurale, azione sul paesaggio, riciclo di acque inquinate, riciclo di reflui vari, prevenzione degli incendi, ed altro.

La stretta connessione tra agricoltura ed attività consortile rappresenta il più importante collegamento fra bonifica ed ambiente.

Numerose direttive comunitarie e leggi nazionali e regionali hanno sottolineato la necessità di salvaguardare, anche attraverso l'attività agricola, le risorse non rinnovabili. In questo quadro, i Consorzi di bonifica sono oggi coinvolti nelle problematiche relative alla protezione dello spazio rurale, alla tutela delle acque, alla riqualificazione degli ecosistemi agrari anche sotto il profilo paesaggistico.

Occorre pertanto tener conto, nei piani di riparto della contribuzione, di tale nuova realtà.

Nel corso delle audizioni, se si prescinde dalle affermazioni del rappresentante della Lega Ambiente, il ruolo insostituibile dei Consorzi di bonifica è stato riconosciuto con ampiezza di motivazioni non solo dall'Associazione nazionale bonifiche ma anche dalla Coldiretti, dalla Confagricoltura, dalla CIA, dalla Confederazione italiana della proprietà fondiaria, dal WWF, dall'ANCI, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni.

Perplessità sono state manifestate dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia.

Peraltro, va tenuta presente, per l'UPI, la circostanza che in definitiva si chiederebbe il trasferimento alle province di tutte le competenze in materia.

L'UPI ha anche denunciato l'inertza delle regioni nel dare attuazione al disposto degli articoli 15 e 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riconoscono alle province compiti di programmazione e prevedono la revisione delle loro circoscrizioni territoriali.

Si è avuta peraltro l'impressione di una non totale conoscenza del settore bonifica, in quanto si è affermato che sarebbero pochissimi i Consorzi nei confronti dei quali le regioni hanno provveduto al riordino ed alla riorganizzazione, mentre, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell'indagine, fondamentali processi di riorganizzazione e riordino hanno interessato il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Sardegna, la Toscana ed il Lazio.

La Commissione rileva altresì che andrebbe sciolto il dilemma in merito al futuro dei Consorzi, giacché da una parte si afferma che in un nuovo quadro istituzionale i Consorzi non potrebbero sopravvivere e, dall'altra, che i Consorzi dovrebbero piuttosto diventare, nella rinnovata cornice normativa, gli strumenti operativi delle regioni e delle province.

Rispetto alle specifiche domande poste dai componenti la Commissione e volte a conoscere il rapporto tra i Consorzi di bonifica e le province nell'ambito delle funzioni di pianificazione, il rappresentante dell'UPI ha rilevato che, stante la mancata attuazione della legge n. 142 del 1990 anche per quanto attiene al trasferimento alle province delle competenze in materia ambientale, queste non sono ancora in grado di modulare risposte concrete.

Particolare considerazione per la funzione di presidio territoriale svolta dai Consorzi si rinviene, invece, nelle audizioni dei rappresentanti del WWF e del Ministero dell'ambiente. Da parte dell'ANBI è stato anche sottolineato che tra le fondamentali ragioni a sostegno della validità dell'azione dei Consorzi assume particolare rilievo la caratteristica degli ambiti territoriali di operatività, che sono delimitati in funzione dei bacini idrografici, nonché la loro costante e articolata presenza sul territorio.

Si può senz'altro concludere, sulla base delle audizioni, che, per poter realizzare una valida politica delle acque e del suolo, che tenga conto dei fondamentali bisogni dell'agricoltura, i Consorzi di bonifica sono indispensabili.

In merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali, la Commissione riconosce la validità dell'attuale struttura dei Consorzi come enti di autogoverno e di partecipazione attraverso i quali si realizza un reale coinvolgimento dei privati, anche finanziario, in un'azione pubblica per la gestione del territorio.

Circa il tema della programmazione, la Commissione avverte l'esigenza di una partecipazione dei Consorzi ai processi programmatori attraverso la elaborazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, sul quale il presente documento si è già ampiamente soffermato.

Sul tema della programmazione territoriale si è svolto un ampio dibattito, con riferimento specifico anche ai rapporti con i diversi piani territoriali e tra questi ultimi e il piano di bacino.

Peraltro non va dimenticato che nell'ordinamento italiano esistono su tale problema non poche complesse questioni nei rapporti tra regioni, province e comuni secondo la nuova disciplina delle autonomie locali. Infatti, le regioni rivendicano la titolarità dei poteri normativi e degli stessi poteri amministrativi concernenti l'assetto dell'intero territorio regionale; le province rivendicano poteri programmatori facendo leva sull'articolo 15 della legge n. 142 del 1990, in base al quale esse predispongono ed adottano i piani territoriali di coordinamento, e lamentano la mancata attuazione di tale disposto da parte delle regioni; i comuni mantengono pur sempre -secondo l'espresso riconoscimento degli articoli 9 e 15 della legge n. 142 del 1990- le tradizionali funzioni in tema di assetto ed utilizzazione del territorio, pur subendo tutti i condizionamenti dei sovraordinati programmi e piani regionali e provinciali.

L'auspicio che si può desumere va nella direzione secondo la quale, ferme rimanendo le competenze programmatorie in capo alla pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, i Consorzi possano partecipare attraverso uno strumento organico rappresentato dal piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, proponendo gli interventi e le azioni considerati necessari per una corretta gestione del territorio rurale.

Si desume comunque, anche dalle audizioni, l'esigenza di un reale coordinamento tra i diversi soggetti competenti nell'ambito dei bacini idrografici in materia di difesa del suolo e di gestione delle acque, allo scopo anche di eliminare conflittualità e sovrapposizioni di competenze certamente nocive al perseguimento degli obiettivi di gestione unitaria del territorio e di efficacia delle azioni.

Allo stato attuale della legislazione, la Commissione ritiene che si possa utilizzare preferenzialmente a tale fine lo strumento dell'accordo di programma, che ha trovato recente applicazione in qualche realtà territoriale, ma che dovrebbe costituire la regola ricorrente per moltissime azioni di difesa del suolo e di salvaguardia delle risorse naturali, essendo necessario un reale coordinamento istituzionalmente garantito. Peraltro, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 183 del 1989, le regioni avrebbero dovuto già assumere specifici provvedimenti.

Sull'esigenza di un organico coordinamento si è registrato unanime consenso sia da parte dei componenti la Commissione sia da parte dei partecipanti alle audizioni, che hanno prospettato la assoluta necessità degli accordi di programma tra i Consorzi e gli enti locali territoriali, promossi dalle Autorità di bacino o dalle regioni, secondo le rispettive competenze.

L'argomento che ha costituito costantemente oggetto di maggiori rilievi nel corso delle audizioni è stato quello dei costi. Su tale questione occorre rilevare che i contributi consortili devono essere determinati sulla base del beneficio che gli immobili siti nei comprensori di bonifica traggono dall'attività svolta dai Consorzi. Tale principio, sancito dalle vigenti leggi statali e regionali, non solo è in linea generale corretto, ma è anche valido per la sua perdurante attualità, tenuto conto che il parametro costo-beneficio rappresenta nel mondo moderno un riferimento costante in tema di quantificazione di utilità connesse all'erogazione di servizi.

In questa situazione è evidente la necessità di riconfermare non solo il principio del beneficio quale criterio per la quantificazione della contribuzione ma anche quello che esso va determinato sulla base di apposito piano di classifica che individui gli indici di beneficio sia per gli immobili agricoli che per quelli extra-agricoli. Con riferimento a questi ultimi, che ricevono essenziali benefici dall'attività di bonifica, va rilevato che è stato posto l'accento sia dalle tre organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura e CIA), sia dalla Confederazione proprietà fondiaria, oltre che dall'ANBI, sulla circostanza che la bonifica idraulica ed in particolare la gestione di tutti gli impianti di sollevamento, dei canali di scolo e delle casse di espansione arrecano un innegabile beneficio agli immobili extra-agricoli, ai quali è garantita la salvaguardia idraulica e la sicurezza idro-geologica.

Un orientamento critico è stato assunto dalla Confederazione italiana proprietà edilizia, che in definitiva contesta le vigenti norme di legge relative all'imposizione sugli immobili extra-agricoli.

I proprietari di immobili urbani, pur godendo dei benefici arrecati dalle azioni, opere ed interventi della bonifica, non intendono pagare i contributi, che dovrebbero rimanere ad esclusivo carico dei proprietari di immobili agricoli.

Il principio della contribuzione extra-agricola è invece legittimamente sancito da leggi statali e regionali e corretto sotto il profilo

della giustizia distributiva, giacché, diversamente, si addosserrebbero esclusivamente sull'agricoltura i costi della gestione dell'attività di bonifica, pur in presenza di indiscussi vantaggi per gli immobili extra-agricoli. Occorre però oggettività nelle determinazioni nonché chiarezza e trasparenza nella imposizione, onde evitare contrasti e contestazioni. È pertanto indispensabile individuare correttamente il beneficio ricavato dagli immobili attraverso idonei indici tecnici ed economici, anche perché la legislazione nazionale (regio decreto n. 215 del 1933) e regionale prescrive che il riparto delle spese per la gestione degli impianti tra gli immobili interessati deve avvenire sulla base di indici di beneficio fissati con apposito piano di classifica degli immobili consorziati, che deve essere elaborato dai Consorzi ed approvato dalle regioni. Sull'importanza del piano di classifica si sono soffermati, nel corso delle audizioni, le organizzazioni professionali agricole e l'ANBI, che ha anche consegnato un ampio studio sull'argomento.

Un altro rilevante aspetto oggetto di dibattito è stato quello relativo alla organizzazione ed efficienza dei Consorzi, su cui alcuni componenti la Commissione hanno espresso riserve e critiche, mentre altri si sono espressi in termini positivi sulla base della conoscenza di specifiche realtà.

Certamente, inefficienze e carenze organizzative sono riscontrabili nei Consorzi come in tutti gli organismi che operano realmente, anche se, di fronte a irregolarità e disfunzioni, le regioni hanno il potere di intervenire anche attraverso il commissariamento, come, peraltro, è stato posto più volte in evidenza nel corso delle audizioni. La misura e i limiti dell'efficienza e dell'idoneità dell'organizzazione vanno comunque rilevati caso per caso. A testimonianza della esattezza di tale considerazione sta il fatto che le visite effettuate hanno consentito la conoscenza di realtà efficienti, funzionali e in genere ben organizzate.

La Commissione ha altresì predisposto un questionario, inviato alla metà dei Consorzi esistenti, volto ad acquisire dati specifici relativi a singole realtà. Le risposte al questionario sono state fornite da 81 Consorzi e sono state raccolte in un dossier; esse attestano una realtà complessa, territorialmente differenziata in quanto collegata alla reale e specifica situazione del territorio in cui si opera, alle esigenze idrauliche, irrigue ed ambientali del medesimo, alle infrastrutture esistenti, alle tipologie degli impianti ed allo stato delle opere.

Un ulteriore chiarimento attiene alla natura della indagine condotta che, come più volte è stato ribadito, è puramente conoscitiva e non è finalizzata ad effettuare un controllo ed una analisi della gestione dei Consorzi, che richiederebbero la verifica di tutti i dati economici, finanziari e di bilancio di ciascun ente.

Agli effetti della conoscenza, risultando acquisiti, sia attraverso le risposte ai questionari, sia tramite la documentazione inviata dall'ANBI, i dati relativi al numero complessivo del personale dipendente e alla distribuzione nelle varie categorie (direttiva, impiegatizia e operaia), riportati nel prospetto allegato (Allegato n. 1).

Tenuto conto che i dipendenti operano su circa 14 milioni di ettari del territorio nazionale e assicurano la gestione di un consistente complesso di opere e di impianti, deve convenirsi che non sembra potersi ritenere sussistente una forza lavoro esuberante rispetto alle esigenze.

Occorre infatti ricordare che, su scala nazionale, il complesso delle opere e degli impianti gestiti dai Consorzi è senza dubbio imponente, come emerge dal prospetto allegato (Allegato n. 2).

D'altra parte, solo con riferimento ai servizi e quindi alla gestione delle opere può darsi un giudizio sul rapporto personale-superficie consorziata, giacché esso è connesso alla intensità delle opere e degli impianti su quello specifico territorio.

Pertanto, considerando la superficie in relazione alle opere ed agli impianti, la Commissione ritiene di poter esprimere su scala nazionale una valutazione di congruità. Ciò non esclude che la media nazionale includa realtà anomale, dove si registra una eccedenza di personale, o altri aspetti non del tutto soddisfacenti per quanto riguarda la gestione ma, tenuto conto della indagine svolta, non si possono attribuire a tali fattispecie rilievi tali da determinare orientamenti generali sull'istituzione consortile in quanto tale. Comunque, se si confrontano i dati dei Consorzi con quelli degli enti locali territoriali, ne emerge un giudizio positivo a favore dei Consorzi.

I costi del personale discendono dalla applicazione delle norme di una contrattazione collettiva nazionale che fissa anche le retribuzioni e indica i contenuti ed i limiti della contrattazione integrativa aziendale.

Per quanto riguarda i contributi, i dati pervenuti, integrati con quelli consegnati dall'ANBI, sono riassumibili nel prospetto allegato (Allegato n. 3).

Va in proposito tenuto presente che, in base ad informazioni assunte presso uffici specializzati, risulterebbe che in Italia le ditte catastali (le partite) cui si riferiscono le ditte consorziate sono circa 18 milioni, di cui 4,2 milioni consorziate, rispetto a circa 3 milioni di aziende.

È difficile esprimere un giudizio circa la congruità dei contributi, giacché sarebbe necessario analizzare le singole componenti dei costi, compito che esula dagli obiettivi dell'indagine. L'ammontare dei contributi discende infatti dal riparto tra i consorziati delle spese per la gestione degli impianti. Tali spese non derivano, ovviamente, solo dal costo del personale, ma anche dai mezzi impiegati, dalle forniture, dalle esigenze di funzionamento degli impianti, dalle condizioni climatiche che impongono un maggiore o minore esercizio degli impianti stessi, e da altri fattori. Basti pensare alla enorme differenza dei costi dipendente dal consumo di energia a seconda che sia necessario, o meno, il sollevamento delle acque a scopi irrigui o di bonifica idraulica. Il continuo lievitare dei costi dell'energia, che ha raggiunto livelli elevatissimi, determina in alcune realtà una incidenza di oltre il 50 per cento sull'intero contributo consortile.

Va altresì tenuto presente che l'importo dei contributi corrisponde non soltanto alle spese relative all'esercizio degli impianti, ma anche alla manutenzione ordinaria degli stessi. Su quest'ultima voce incide notevolmente la profonda modificazione subita dal territorio a seguito dell'estesa urbanizzazione e conseguente impermeabilizzazione dei terreni. Sono aumentati in misura abnorme i tempi di corrivazione delle acque; i canali raccolgono e scolano non solo le acque meteoriche ma anche quelle di rifiuto e quindi sopportano un carico che per essere idoneamente smaltito richiede rilevanti interventi di ristruttu-

razione e di adeguamento dei canali stessi. Nel frattempo, l'onere per le manutenzioni ordinarie si aggrava annualmente e quindi o si aumentano i contributi o si trascura la manutenzione.

Per quanto riguarda l'ammontare dei singoli contributi, occorre osservare che, trattandosi di un riparto di spese, ciò che rileva sono i criteri di tale riparto, per i quali, come già chiarito, la legge impone il rispetto del principio del beneficio, da accertarsi attraverso apposito « piano di classifica », che deve individuare i criteri tecnici ed economici per la determinazione del beneficio arrecato agli immobili consorziati dall'azione di bonifica.

Ne deriva che, agli effetti della contribuenza, il piano di classifica assume valenza fondamentale, come peraltro è stato rilevato nel corso delle audizioni.

Anche se dai dati raccolti non si desumono indicazioni puntuali, deve comunque ritenersi che non in tutte le realtà consortili è stato approvato il piano di classifica.

Gli organi regionali cui spetta il controllo devono quindi vigilare affinché siano redatti correttamente tali piani i quali, secondo la legislazione vigente, sono soggetti all'approvazione delle regioni, che dovrebbero nominare un commissario *ad acta* in caso di inadempienza.

Come già accennato, nella documentazione acquisita vi è anche un elaborato contenente uno specifico studio sui piani di classifica ed uno schema di piano, sul quale andrebbero elaborati dai Consorzi i singoli piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza.

Tale lavoro, effettuato dall'ANBI con il contributo di una commissione tecnico-scientifica cui hanno partecipato docenti universitari, operatori ed esperti del settore, si basa su un organico studio della specifica materia ed indica i distinti criteri per la determinazione del beneficio conseguente, rispettivamente, all'attività di bonifica e a quella di irrigazione. Vengono identificati diversi indici per la individuazione e quantificazione del beneficio, con riferimento al rischio idraulico, all'intensità delle opere, alla soggiacenza dei terreni ed alla natura dei terreni stessi, con la distinzione tra superfici agricole ed extra-agricole.

Si tratta di una guida importante, che non sembra sia stata recepita da tutti i Consorzi. Qualche regione (per esempio il Lazio), peraltro, ha ritenuto di emanare una specifica direttiva affinché, nell'elaborazione dei piani di classifica per il riparto della contribuenza, siano adottati i criteri indicati nello studio dell'ANBI, che garantisce unitarietà di indirizzo.

CONCLUSIONI

La Commissione ritiene, in conclusione, che i Consorzi di bonifica rappresentino una istituzione necessaria in quanto operano realmente sul territorio per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l'utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo e la connessa salvaguardia dell'ambiente. A tali compiti dovrebbero quindi limitarsi, evitando di perseguire finalità ultronee rispetto alle funzioni loro proprie.

D'altra parte, attraverso i Consorzi l'agricoltura partecipa direttamente alla politica territoriale ed in particolare alla gestione delle sue fondamentali risorse naturali « suolo ed acqua ».

La legislazione regionale, peraltro, non sempre dà risposte pienamente soddisfacenti ed omogenee e spesso trascura fondamentali esigenze di intervento e di coordinamento, non tenendo conto di quei principi fondamentali che sono emersi nel corso dell'indagine con riferimento costante all'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 1992 ed alle leggi quadro sulla difesa del suolo (n. 183 del 1989) e sulle risorse idriche (n. 36 del 1994), costituenti i cosiddetti « binari » all'interno dei quali si deve svolgere l'attività legislativa regionale e che, nelle conclusioni dell'indagine condotta dalla Commissione, possono così individuarsi.

1. FINALITÀ E CONTENUTI DELLA BONIFICA

La bonifica è costituita da tutte quelle azioni e quegli interventi da eseguirsi nei comprensori di bonifica, finalizzati non solo all'approvvigionamento, all'utilizzazione ed alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo – funzioni imprescindibili e fondamentali –, alla difesa ed alla conservazione del suolo, ma anche alla tutela dello spazio rurale e dell'ecosistema agricolo-irriguo ed alla connessa salvaguardia dell'ambiente.

Si tratta di ricomprendere nella bonifica anche tutte le azioni di conservazione e tutela delle fondamentali risorse naturali – suolo ed acqua –, che non solo costituiscono per l'agricoltura fattori che ne condizionano lo stesso esercizio ma qualificano l'azione della bonifica quale presidio permanente del territorio.

È un principio fondamentale su cui si deve fondare il settore della bonifica e al quale le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (nonché delle leggi n. 183 del 1989 e n. 36 del 1994) devono adeguarsi nell'esercizio del proprio potere legislativo.

In linea generale, esso ha già trovato riscontro nella legislazione regionale vigente, ma non diffusamente in quanto solo alcune legislazioni regionali più avanzate ricomprendono nella bonifica funzioni di salvaguardia ambientale e di tutela delle qualità delle acque irrigue.

2. COMPRESORI DI BONIFICA

Secondo una linea tracciata dalle regioni con le leggi già approvate ed in adesione ai principi fondamentali già in atto nel nostro Paese in merito alla difesa del suolo, la delimitazione degli ambiti territoriali ossia dei comprensori di bonifica va realizzata tenendo conto dei limiti dei bacini idrografici di ampie dimensioni (come il Tevere, il Po, l'Arno ed altri) ed in modo da consentire, da un lato, la realizzazione di interventi organici su territori idrograficamente omogenei e, dall'altro, dimensioni territoriali rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di gestione economica. Si tratta di un principio di grande attualità, tenuto conto dell'evoluzione in tal senso della disciplina generale in materia di suolo ed acque.

Su ogni comprensorio, come sopra delimitato, deve operare un solo Consorzio di bonifica.

3. FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA

In virtù dei contenuti delle azioni di bonifica, del quadro di riferimento dell'ordinamento delle autonomie locali, della legge quadro sulla difesa del suolo e di quella sulle risorse idriche, le funzioni da riconoscersi ai Consorzi di bonifica – nel rispetto delle funzioni, in primo luogo programmatiche, delle regioni e degli enti locali – devono essere le seguenti:

a) l'elaborazione, nell'ambito ed in attuazione della programmazione regionale, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale (a livello di comprensorio), che devono essere approvati dalle regioni, per le quali costituiscono utile strumento ai fini della formulazione dei programmi per la difesa del suolo e per l'utilizzazione delle acque e per la salvaguardia delle risorse naturali e paesaggistiche interessanti i comprensori di bonifica.

Le leggi regionali dovrebbero contemplare tali piani, di cui vanno precisati efficacia ed obbligatorietà nei confronti degli altri strumenti di pianificazione. Il coordinamento dovrà avvenire a livello di piano di bacino;

b) la realizzazione e gestione, intesa, quest'ultima, come manutenzione, esercizio e tutela, di tutte le opere ed azioni indicate nel paragrafo 1. In particolare, le funzioni istituzionali dei Consorzi, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella sentenza più volte citata, devono riguardare sia la realizzazione e gestione della difesa del suolo con riferimento alle azioni di specifica rilevanza per il sistema bonifica (legge n. 183 del 1989), sia l'approvvigionamento, l'utilizzazione e la tutela delle acque a usi prevalentemente irrigui e la connessa salvaguardia dell'ambiente.

Nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi rientra altresì il fondamentale compito della garanzia degli usi plurimi delle acque secondo le disposizioni dettate espressamente per tale settore dalla legge quadro sulle risorse idriche n. 36 del 1994 (articolo 27).

Attraverso un idoneo esercizio di tale funzione si raggiunge anche un obiettivo di contenimento dei costi, atteso che in tal guisa si realizza un fondamentale concorso nelle spese di manutenzione degli impianti e dei canali da parte degli altri settori di utenza.

4. CONTRIBUENZA CONSORTILE E POTERI DEI CONSORZI

Il principio fondamentale è che i costi per la manutenzione ordinaria e l'esercizio degli impianti e delle opere sono a carico degli immobili – agricoli ed extra-agricoli – ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio dall'azione di bonifica. Su tali immobili incombe quindi l'obbligo del pagamento della corrispondente contribuzione, che è appunto collegato con il beneficio.

Ne discende l'ulteriore principio fondamentale secondo cui i Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre agli immobili che traggono beneficio dall'azione di bonifica – sia agricoli, sia extra-

agricoli – i contributi di bonifica, il cui importo va commisurato al beneficio.

A tal fine, soccorre un ulteriore principio fondamentale, secondo cui il potere impositivo dei Consorzi va esercitato sulla base di apposito piano di classifica degli immobili interessati, da elaborare con riguardo a criteri tecnici ed economici di individuazione del beneficio che gli immobili possono trarre dall'attività di bonifica. È un principio di grande rilevanza, per il quale può prevedersi, in caso di inadempimento, la nomina, da parte delle regioni, di un commissario *ad acta*.

5. POTERI DEI CONSORZI PER LA VIGILANZA E POLIZIA IDRAULICA

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente paragrafo 3, vanno riconosciuti ai Consorzi i relativi poteri che devono consentire una idonea gestione delle attività degli enti in relazione alle finalità istituzionali.

I principi fondamentali riguardano il potere impositivo di cui al precedente paragrafo 4 e i poteri per la tutela e la vigilanza delle opere e degli impianti, spesso contestati e di certo non puntualmente definiti a seguito dell'accavallarsi di varie disposizioni.

A tal fine occorre fare riferimento al regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, adeguandolo laddove necessario al quadro ordinamentale in vigore, mantenendo peraltro fermo il principio fondamentale secondo cui i poteri di tutela e polizia idraulica competono ai soggetti che sono obbligati a provvedere alla manutenzione e all'esercizio, essendo strettamente connessi con gli obblighi di gestione ed essendo indispensabili per garantire lo stato di efficienza delle opere e per conseguire il rispetto e la salvaguardia del suolo e delle acque facenti parte del sistema bonifica.

Anche la recente legge quadro in materia di risorse idriche fa espresso riferimento al regolamento citato per la disciplina dei rapporti con gli utenti ai fini della realizzazione degli usi plurimi.

6. ORDINAMENTO DEI CONSORZI

Il principio informatore, già vigente nelle leggi statali e regionali, è quello dell'autogoverno, ossia di un ordinamento basato sulla partecipazione dei privati, ai quali spetta l'amministrazione ed il governo dei Consorzi di bonifica. Si tratta di un principio di grande attualità, in quanto realizza un reale coordinamento tra l'azione pubblica e la partecipazione privata, in linea con gli orientamenti generali in tema di privatizzazione.

Ai proprietari di immobili, che traggono beneficio dall'attività di bonifica e che paghino i contributi, va riconosciuto il diritto di voto, secondo le soluzioni già adottate dalle legislazioni regionali per realizzare un equo temperamento degli interessi. Si fa riferimento alla disciplina regionale per fasce di contribuenza.

7. COORDINAMENTO FRA LE ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLO STESSO BACINO IDROGRAFICO

Nelle moderne società industriali il governo del territorio implica competenze plurime, facenti capo ad enti e istituzioni diversi in ragione della intersettorialità, che è la caratteristica principale di ogni valida azione programmata.

È avvertita quindi l'esigenza di un coordinamento tra i Consorzi e gli enti territoriali a competenza generale (comuni, province, comunità montane) per tutte quelle azioni che presentano interesse comune.

A tal fine, sarebbe opportuno prevedere il ricorso agli accordi di programma, in ossequio al disposto dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, sulle autonomie locali.

8. CONSIDERAZIONI FINALI

I principi suindicati rappresentano una cornice normativa corrispondente all'attuale ordinamento dei rapporti Stato-regioni e consentono un orientamento generale unitario che dà garanzia per un reale coordinamento ed indirizzo.

Tali principi, che costituiscono il sicuro quadro di riferimento per l'esercizio della potestà legislativa regionale, emergono non soltanto dalla documentazione raccolta, ma anche dagli orientamenti emersi nei corsi delle audizioni, nonché dalle esigenze del Paese, cui bisogna garantire una permanente presenza di una istituzione a reale presidio del territorio e a tutela delle risorse naturali suolo ed acqua, sempre in ricorrente emergenza tra alluvioni e siccità, di cui l'agricoltura subisce le più gravi conseguenze.

ALLEGATO N. 1

1° Dicembre 1993

Distribuzione dei dipendenti dei Consorzi di bonifica
per qualifica e livelli

<i>Qualifica</i>	<i>1° livello</i>	<i>2° livello</i>	<i>3° livello</i>	<i>4° livello</i>	<i>Totale</i>
Dirigenti					295
7ª fascia	253	201	503	0	957
6ª fascia	564	393	408	1	1.366
5ª fascia	828	461	0	0	1.289
4ª fascia	322	276	0	0	598
3ª fascia	1.021	575	0	0	1.596
2ª fascia	628	0	0	0	628
1ª fascia	69	0	0	0	69
					<hr/> 6.798

ALLEGATO N. 2

Opere di bonifica e di irrigazione
realizzate e gestite dai Consorzi di bonifica

<i>Descrizione</i>	<i>Nord</i>	<i>Centro</i>	<i>Sud</i>	<i>Italia</i>
<i>Canali consortili (km):</i>				
di scolo	25.099	8.345	22.099	57.543
irrigui	33.156	1.368	16.134	50.658
uso promiscuo	33.227	482	140	33.829
condotte tubate	11.229	4.431	39.809	54.489
Totale . . .	102.711	14.626	78.182	196.519
<i>Opere di difesa:</i>				
argini (km)	3.626	3.083	10.243	16.932
briglia e sbarramenti per lamina- zione piene (n.)	15.539	5.856	12.384	33.759
<i>impianti idrovori:</i>				
numero	474	80	77	631
mc/s	2.592	316	264	3.272
Kw	173.085	18.476	14.882	204.443
<i>Opere di irrigazione:</i>				
<i>invasi e vasche:</i>				
numero	83	48	433	564
mc (milioni)	507	34	1.929	2.470
traverse (n.)	488	38	137	663
<i>Impianti di sollevamento:</i>				
numero	599	88	410	1.097
mc/s	856	51	1.529	2.435
Kw	112.816	24.571	79.210	216.597
<i>Pozzi:</i>				
numero	361	24	173	556
mc/s	40	1	54	95
<i>Altre opere:</i>				
strade (km)	4.075	2.763	9.015	15.853
<i>acquedotti rurali:</i>				
numero	245	181	261	687
l/s	672	479	984	2.135
<i>impianti produzione energia:</i>				
numero	108	1	3	112
Kw	34.967	300	4.300	39.567

Contribuenza consortile e numero ditte iscritte nei ruoli consortili.
Anno 1994

<i>Regioni</i>	<i>Rustico</i>		<i>Urbano</i>		<i>Totale</i>	
	<i>milioni di lire</i>	<i>numero ditte</i>	<i>milioni di lire</i>	<i>numero ditte</i>	<i>milioni di lire</i>	<i>numero ditte</i>
Piemonte	52.516	62.681	3.822	1.271	56.338	63.952
Liguria	352	5.494	368	8.257	720	13.751
Lombardia	54.894	221.910	(*) 11.074	171.330	(*) 65.968	393.240
Trento/Bolzano	3.099	(*) 28.989	368	621	3.467	29.610
Veneto	90.182	672.308	(*) 33.077	612.693	123.259	1.285.001
Friuli Venezia G.	16.014	95.717	1.517	20.876	17.531	116.593
Emilia Romagna	83.447	(*) 408.201	(*) 39.420	729.655	122.867	1.137.856
Toscana	12.497	238.584	10.815	170.172	23.312	408.736
Marche	8.124	181.597	2.362	66.911	10.486	228.508
Umbria	4.465	(*) 106.092	2.320	68.152	6.785	174.244
Lazio	23.402	229.340	9.803	123.388	33.205	352.728
Abruzzo (*)	12.308	287.369	1.481	19.227	13.789	306.596
Molise	2.731	41.206	12	71	2.743	41.277
Campania (**)	14.410	280.277	9.344	145.130	23.754	425.407
Puglia	63.536	710.756	848	—	64.384	710.756
Basilicata	19.818	82.230	679	3.750	20.497	85.980
Calabria	17.515	248.760	809	1.826	18.324	250.586
Sicilia	24.641	362.568	15	148	24.656	362.716
Sardegna	34.075	121.033	8.606	2.536	40.681	123.569
Totale . . .	538.026	4.365.092	134.740	2.146.014	672.766	6.511.106

(*) Parte dei dati disponibili (7/11) sono del 1993.

(**) Parte dei dati disponibili (9/11) sono del 1993.